

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2850

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NOVELLI, SANDRA SAVINO

Introduzione dell'articolo 656-*bis* del codice penale e altre disposizioni per il contrasto della pubblicazione o della diffusione di notizie false e prive di fondamento scientifico in materia sanitaria

Presentata il 7 gennaio 2021

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge si pone il fine di prevenire e di sanzionare la diffusione nel *web* di notizie false e prive di fondamento scientifico in materia sanitaria, che possono destare allarme nel pubblico. L'emergenza sanitaria da COVID-19 ha avuto come corollario un incremento della diffusione di informazioni sanitarie false, soprattutto nella rete *internet* e nei *social network* o reti sociali. Questo fenomeno, già presente in passato, in periodi che potremmo definire « normali », è ancora più grave, pericoloso e preoccupante in momenti di emergenza. È, pertanto, indispensabile prevedere adeguate misure per prevenirlo e sanzionarlo, richiamando anche gli utenti e i gestori delle piattaforme informatiche e dei *social network* alle loro responsabilità.

La presente proposta di legge, composta da cinque articoli, interviene in tale dire-

zione e reca disposizioni specifiche per fronteggiare tale grave fenomeno. L'articolo 1 indica le finalità della legge e reca la definizione di notizie sanitarie false e prive di fondamento scientifico in materia sanitaria. L'articolo 2 introduce l'articolo 656-*bis* del codice penale, che prevede il nuovo reato di « Pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme informatiche di notizie false e prive di fondamento scientifico in materia sanitaria ». L'articolo 3 stabilisce una serie di obblighi per i gestori delle piattaforme informatiche. L'articolo 4 prevede sanzioni amministrative in caso di violazione dei loro obblighi da parte dei gestori. L'articolo 5, infine, prevede che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado promuovano la consapevolezza dell'importanza del contrasto della diffusione nel *web* di notizie false e prive di fondamento scientifico in materia sanitaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e definizione)

1. La presente legge reca disposizioni per prevenire e sanzionare la diffusione attraverso piattaforme informatiche di notizie false e prive di fondamento scientifico in materia sanitaria, che rischiano di destare allarme nel pubblico.

2. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge, per notizie false e prive di fondamento scientifico in materia sanitaria si intendono contenuti, scritti o diffusi in formato video o audio, redatti in base a informazioni inventate, ingannevoli o distorte.

Art. 2.

(Introduzione dell'articolo 656-bis del codice penale in materia di pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme informatiche di notizie false e prive di fondamento scientifico in materia sanitaria)

1. Dopo l'articolo 656 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 656-bis. – *(Pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme informatiche di notizie false e prive di fondamento scientifico in materia sanitaria)* – 1. Chiunque pubblica o diffonde attraverso piattaforme informatiche notizie false e prive di fondamento scientifico in materia sanitaria è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'ammenda fino a euro 10.000. ».

Art. 3.

(Obblighi dei gestori di piattaforme informatiche)

1. I gestori di piattaforme informatiche sono tenuti a garantire agli utenti la possibilità di segnalare notizie false e prive di

fondamento scientifico in materia sanitaria mediante una procedura gratuita e di facile accesso.

2. La procedura di cui al comma 1 deve garantire che il gestore della piattaforma informatica prenda conoscenza della segnalazione entro tre ore dall'invio stessa segnalazione, verifichi se il contenuto segnalato sia illecito e provveda a rimuoverlo entro tre ore dalla sua conoscenza e a tenerne copia, per almeno sei mesi, ai fini di un'eventuale azione giudiziaria.

Art. 4.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, i gestori di piattaforme informatiche sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 20.000 euro nei casi di violazione degli obblighi di cui all'articolo 3.

Art. 5.

(Compiti delle istituzioni scolastiche)

1. In attuazione degli obiettivi formativi prioritari previsti dall'articolo 1, comma 7, lettera *h*), della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado promuovono la consapevolezza dell'importanza del contrasto della diffusione attraverso piattaforme informatiche di notizie false e prive di fondamento scientifico in materia sanitaria.



18PDL0129200